



ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI MILANO THE MILAN ORDER OF ENGINEERS

COMMISSIONE STRUTTURE

CATEGORIA: NTC2008

aaaa: 2016

nnnnn: 54

TITOLO: In quali zone è obbligatoria l'autorizzazione sismica preventiva? - Risposta del 1 marzo 2016

Quesito:

La legge regionale 12 ottobre 2015 n°33 introduce la necessità di ottenere l'autorizzazione sismica preventiva all'inizio dei lavori nelle località sismiche, ma non sono riuscito a trovare maggiori informazioni in merito. La questione riguarda solo i comuni classificati in zona 2 o c'è una casistica più articolata?

In quali casi, in che termini e a partire da quando sarà effettivamente necessario adeguarsi alle nuove procedure e cosa cambierà concretamente? ... oppure siamo ancora tutti in attesa di ulteriori provvedimenti esplicativi che non sono ancora stati resi noti anche se è già trascorso il termine dei 90gg previsto dall'articolo 13?

È possibile avere dei chiarimenti o delle rassicurazioni in merito?

Risposta quesito:

L'autorizzazione sismica preventiva è obbligatoria solo in zona 2 e 1.

La legge regionale 33 entra in vigore a partire dal 10 aprile di quest'anno.

La risposta è stata discussa dalla Commissione, non interpretando in alcun modo quello che la Norma non definisce ed è fornita seguendo un criterio di diligenza, esperienza e buon senso. E' espressamente inteso che quanto rinvenuto nella presente risposta non possa, in nessun caso, avere valore di parere pro veritate o avere ulteriore valenza legale pertanto non forniamo alcuna dichiarazione o garanzia di alcun tipo, espressa o implicita sul punto. Le considerazioni di cui sopra hanno fine informativo e di orientamento alle problematiche esposte e come tali non possono essere utilizzate in controversie e/o giudizi e/o cause civili e/o penali come documentazione proveniente dall'Ordine né possono impegnare a nessun titolo la responsabilità dell'Ordine stesso. È altresì inteso ed accettato dal richiedente e da chiunque ne prenda visione, pertanto, che si manifestino o possano manifestarsi sentenze giudiziarie o cause legali nelle quali vengano evidenziate risposte difformi, totalmente e/o parzialmente, o anche in contrapposizione a quanto rinvenuto nella presente risposta.

Dal 10 aprile sarà quindi necessario comunque il deposito della pratica sismica (con o senza autorizzazione preventiva) presso i Comuni di competenza.
Documenti allegati:

La risposta è stata discussa dalla Commissione, non interpretando in alcun modo quello che la Norma non definisce ed è fornita seguendo un criterio di diligenza, esperienza e buon senso. E' espressamente inteso che quanto rinvenuto nella presente risposta non possa, in nessun caso, avere valore di parere pro veritate o avere ulteriore valenza legale pertanto non forniamo alcuna dichiarazione o garanzia di alcun tipo, espressa o implicita sul punto. Le considerazioni di cui sopra hanno fine informativo e di orientamento alle problematiche esposte e come tali non possono essere utilizzate in controversie e/o giudizi e/o cause civili e/o penali come documentazione proveniente dall'Ordine né possono impegnare a nessun titolo la responsabilità dell'Ordine stesso. È altresì inteso ed accettato dal richiedente e da chiunque ne prenda visione, pertanto, che si manifestino o possano manifestarsi sentenze giudiziarie o cause legali nelle quali vengano evidenziate risposte difformi, totalmente e/o parzialmente, o anche in contrapposizione a quanto rinvenuto nella presente risposta.